

N. R.G. 21891/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21891/2011

tra

MARCO BOSCO

ATTORE OPPONENTE

e

ITALFONDIARIO SPA

CONVENUTA OPPOSTA

Oggi **24 NOVEMBRE 2011**, alle ore **10.45** innanzi al G.I. sono comparsi per l'opponente l'avv. GREGORIO e per l'opposta l'avv. RUSCONI, il quale insiste nella richiesta ex art.648 cpc cui si oppone controparte.

L'avv. GREGORIO insiste altresì per la sospensione del giudizio e chiede i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma, richiesta quest'ultima cui si associa la controparte.

Il Giudice

Visto l'art.648 cpc;

valutato il complessivo materiale processuale e ritenuto alla luce del medesimo la ricorrenza dei presupposti per disporre la provvisoria esecuzione del decreto opposto, tenuto conto in particolare dei motivi di opposizione e delle prospettazioni di infondatezza svolta al riguardo dalla opposta;

dispone la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

Visti gli artt. 5 e 24 dlgs n.28/2010;

rilevato che il ricorso è stato depositato ante 20.3.2011 e ritenuto quindi che non sussista obbligo di mediazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art.24 dlgs n.28/2010, dovendosi avere riguardo quanto allo "inizio" del procedimento, secondo la preferibile interpretazione, al primo atto di impulso di una delle parti e, quindi, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla data del deposito del ricorso monitorio;

dispone procedersi nella trattazione del processo;

visto l'art.183 cpc;

asigna alle parti i termini di cui al sesto comma di tale articolo, riservando all'esito ogni decisione sui mezzi istruttori.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola